

**Le grandi esposizioni
(REG. UE 876/2019)**

(bozza)

Roma, novembre 2021

INDICE

<i>PREMESSA</i>	3
<i>I) LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT</i>	5
1.1 Capitale di Classe Primario (TIER 1)	5
1.2 Credit Risk Mitigation (art 399, 401, 402, 403 CRR2)	6
1.3 Esenzioni – articolo 400	7
1.4 Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro (ART.500 bis).	9
1.5 Esposizioni sotto forma di quote o azioni OIC	9
1.6 RTS on the determination of indirect exposures to underlying clients of derivative and credit derivative contracts under Article 390(9) CRR2	9
<i>ALLEGATI</i>	20

PREMESSA

In data 20 maggio 2019 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europa hanno approvato il Regolamento (UE) 2019/876, che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. "CRR"), per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento (UE) 648/2012 (c.d. "*Capital Requirements Regulation 2*", "**CRR 2**").

In riferimento alle principali finalità del nuovo *framework* normativo, che si applicherà a decorrere dalla data contabile del 30 giugno 2021¹, il legislatore ha mirato ad armonizzare il quadro della regolamentazione prudenziale ed a migliorare l'allineamento del quadro normativo vigente con gli sviluppi internazionali al fine di promuovere la coerenza e la comparabilità fra i diversi Paesi.

In particolare le principali novità, guidate da un principio di proporzionalità, in virtù del quale sono state previste anche misure di alleggerimento degli oneri connessi agli obblighi di vigilanza, a vantaggio dei soggetti dimensionalmente più piccoli, sono volte a:

- ridurre la leva finanziaria eccessiva;
- fronteggiare il rischio di finanziamento a lungo termine;

¹ Ai fini segnaletici si applicherà il DPM 3.0. Il suddetto DPM trova applicazione segnaletica con il nuovo regolamento n° 451/2021.

- fronteggiare i rischi di mercato aumentando la sensibilità al rischio dei requisiti esistenti e rafforzando la proporzionalità del quadro prudenziale;
- contenere i costi di *compliance* per le banche piccole e non complesse senza compromettere la loro stabilità;
- migliorare la capacità di impiego delle banche a sostegno della crescita economica in particolare per le PMI;
- aumentare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche sistemiche (G-SIIs).

Le modifiche del Regolamento UE 575/2013 in tema di misure di gestione e misurazione dei rischi, come detto, interessano anche le grandi esposizioni (LE).

Il quadro in materia di grandi esposizioni è stato rafforzato per migliorare la capacità degli enti di assorbire le perdite e di rispettare meglio le norme internazionali. A tal fine, deve essere utilizzato capitale di qualità superiore come base patrimoniale per il calcolo del limite delle grandi esposizioni e le esposizioni verso i derivati su crediti devono essere calcolate conformemente al metodo SA-CCR.

In data 19 febbraio 2021 l'EBA pubblica l'RTS "*Final report - Draft Regulatory Technical Standards on the determination of indirect exposures to underlying clients of derivative and credit derivative contracts under Article 390(9) CRR2*", che specifica come gli enti dovrebbero determinare le esposizioni derivanti da derivati e contratti derivati di credito non stipulati direttamente con un cliente ma il cui debito o strumento di capitale sottostante è stato emesso da un cliente. Tale

RTS fornisce specifiche metodologie per il calcolo delle suddette esposizioni indirette.

Il Gruppo PUMA, a seguito di una approfondita analisi, ritiene di poter documentare le nuove disposizioni previste dal regolamento e dall'RTS. Viceversa i trattamenti previsti dalle Linee Guida dell'EBA "*Guidelines specifying the conditions for the application of the alternative treatment of institutions' exposures related to 'tri-party repurchase agreements' set out in Article 403(3) of Regulation (EU) 575/2013 for large exposures purposes*" e dell'RTS "*Final report - Draft Regulatory Technical Standards on the determination of indirect exposures to underlying clients of derivative and credit derivative contracts under Article 390(9) CRR2*", invece, non saranno oggetto di documentazione PUMA, in quanto le banche del Gruppo hanno ritenuto che non c'è materialità.

Le successive indicazioni della nota tecnica sono necessarie a veicolare i suddetti trattamenti.

1) LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

1.1 Capitale di Classe Primario (TIER 1)

L'art. 392 del CRR2 prevede che l'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il valore dell'esposizione è pari o superiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso.

Inoltre, i template, del DPM 3.0, C28 (colonna 200) e C29 (colonna 210) chiedono le informazioni in merito alle "esposizioni dedotte dagli

elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1”.

Al fine di avere l'informazione in merito al TIER1 è stato inserito il nuovo campo importo **06391 - DEDUZIONE DAL TIER 1**, da alimentare nella FTA 01111.11, con il nuovo valore **37 “DEDUZIONE DAL TIER 1”** dell'util-bilias.

Tale campo viene considerato nel ragionamento R01_4 - RAG-UTILB2 a rettifica del campo 07502 in sostituzione del campo 06390.

1.2 Credit Risk Mitigation (art 399, 401, 402, 403 CRR2)

Il valore dell'esposizione deve essere mitigato utilizzando le stesse tecniche di CRM e tutte le garanzie utilizzate ai fini del rischio di credito, purché la loro ponderazione ai fini rischio di credito (campo 05725 – PONDERAZIONE PER RISCHIO DI CREDITO) sia inferiore o uguale a quella relativa al debitore.

In caso di utilizzo del metodo integrale per le garanzie reali finanziarie, in fase di generazione dei template delle “grandi esposizioni”, la banca deve comunque seguire il c.d. «principio di sostituzione» rappresentando dunque per la quota garantita una esposizione indiretta in capo al soggetto garante.

Di seguito si evidenziano i principali interventi:

- ✓ viene eliminato il campo di input 05750 - DIGIT ESCLUSIONE GARANZIA DALLE GRANDI ESPOSIZIONI;
- ✓ introduzione della posizione indiretta nei confronti del terzo in caso di garanzie reali finanziarie trattate con il metodo integrale. A tal fine

viene modificata la funzione extra-tabellare F05_2_7 - CREDIT RISK MITIGATION GRANDI ESPOSIZIONI.

1.3 Esenzioni – articolo 400

L'articolo 400 del CRR2, al paragrafo 1, prevede le seguenti nuove esenzioni totali:

- *di cui alla lettera «l»:* esposizioni da negoziazione dei clienti di cui all'articolo 305, paragrafo 2 o 3.

Al fine di gestire tale esenzione è stato modificato il dominio del campo 05832 - RUOLO DELL ENTE NELLE OPERAZIONI CON CCP² nel seguente modo:

- 1 = PARTECIPANTE DIRETTO
- 2= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 2 DELLA CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2%)
- 3= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 3, DELLA CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4%)
- 4= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 4, DELLA CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 2%)
- 5= CLIENTE TRATTAMENTO EX ART. 305, PARAGRAFO 4, DELLA CRR (PONDERAZIONE DEL RISCHIO 4%)
- 0 = ALTRO / NON INTERESSA.

Con i valori 2 e 3 è possibile applicare l'esenzione.

- *di cui alla lettera «m»:* strumenti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE detenuti da entità soggette a risoluzione o loro filiazioni che non sono

² Vedere nota tecnica del rischio di controparte.

esse stesse entità soggette a risoluzione, che siano stati emessi da uno qualsiasi dei seguenti soggetti

i) in relazione alle entità soggette a risoluzione, altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;

ii) in relazione alle filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, le pertinenti filiazioni di filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione.

Al fine di gestire tale esenzione e identificare gli strumenti di fondi propri e passività ammissibili secondo le caratteristiche indicate nell'articolo è richiesto il nuovo **campo 05878 – STRUMENTI DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI ART.400 CRR2, PAR 1, LETTERA M** con dominio 0=NO, 1=SI.

- *di cui alla lettera «n»: esposizioni derivanti da un impegno di valore minimo che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 3.*

Al fine di gestire tale esenzione ed identificare le esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di valore minimo è richiesto il **nuovo campo 05879 – IMPEGNI DI VALORI MINIMO** con dominio 0=NO, 1=SI. Il campo deve essere alimentato sulla FTO 01551.04³.

- *di cui alla lettera «j»: esposizioni da negoziazione dei partecipanti diretti e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali qualificate.*

Le esposizioni da negoziazione soggette a tale esenzioni sono individuabili con il campo 05832=1 e il campo 05080=1,2. I contributi a

³ Vedere nota tecnica del rischio di credito.

fondi di garanzia attraverso la FTO 01200.00 (pre-finanziati) e la 01609.02 con campo 05080=1,2.

1.4 Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro (ART.500 bis).

Ai fini grandi esposizioni la deroga prevista nell'art. 501 bis non è stata recepita, pertanto per identificare che il campo 05724 è alimentato ai soli fini rischio di credito, viene richiesto il nuovo campo **05882 – DEROGA ART.501 BIS** con il domino 0=NO, 1=SI⁴.

1.5 Esposizioni sotto forma di quote o azioni OIC

Ai fini dell'alimentazione di una eventuale garanzia ricevuta costituita da esposizioni verso OIC fare riferimento alla nota tecnica del rischio di credito di aprile 2021.

1.6 RTS on the determination of indirect exposures to underlying clients of derivative and credit derivative contracts under Article 390(9) CRR2

L'articolo 390 del CRR2 al paragrafo 5 prevede che gli enti aggiungano alle esposizioni totali verso un cliente le esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con tale cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato

⁴ Vedere nota tecnica del rischio di credito.

emesso da tale cliente. L'EBA ha elaborato un RTS nel quale specifica le modalità di determinazione delle esposizioni indirette per i contratti di cui sopra.

In particolare, questo RTS distingue tra esposizioni indirette “single underlying reference name” e “multiple underlying reference names”, e prevede per queste ultime una metodologia separata per il calcolo delle esposizioni ai fini della determinazione del corrispondente valore dell'esposizione.

In via generale, l'RTS prevede che gli enti calcolino l'esposizione indiretta nei confronti di un cliente come la differenza tra il valore di mercato corrente del derivato o dei contratti derivati su crediti e l'importo che l'ente riceverebbe o darebbe in caso di inadempimento dell'emittente dello strumento sottostante.

Al fini dell'applicazione dell'RTS devono essere rilevati, per il calcolo delle esposizioni indirette, solo quei contratti in cui il sottostante comporta un rischio/perdita per l'ente in caso di inadempimento della controparte del sottostante stesso. Se l'esposizione risultante è negativa, l'inadempimento del cliente determina un guadagno per l'ente e deve essere, dunque, impostata a zero⁵.

⁵ L'RTS segue le disposizioni dell'articolo 325 terdies che prevede, che indipendentemente dal tipo di strumento o operazione che crea l'esposizione, un ente ha un'esposizione corta (ossia un'esposizione negativa) o lunga (ossia un'esposizione positiva) nei casi in cui l'inadempimento di un emittente o di un gruppo di emittenti determina un guadagno (perdita) per l'ente.

Per una posizione corta, il valore di mercato del derivato o del contratto derivato su crediti deve riflettere che l'ente agisce come venditore dello strumento, mentre per una posizione lunga, l'ente agisce come acquirente.

L'RTS prevede la seguente formula generale per il calcolo del valore dell'esposizione indiretta:

$$\text{market value} + Ad - Ar$$

La componente "**Ad**" è l'importo dovuto alla controparte del derivato nello scenario di default dell'emittente del sottostante mentre la componente "**Ar**" è l'importo ricevuto dalla controparte del derivato nello stesso scenario.

1.6.1 Single underlying reference name

L'RTS suddivide le esposizioni indirette "single underlying reference name" in tre categorie e individua per ognuna di esse una precisa metodologia per calcolare il valore dell'esposizione indiretta.

▪ **Categoria 1: Opzioni su strumenti di debito e di capitale**⁶

In base a quanto previsto dall'RTS al fine di calcolare la perdita massima delle opzioni è necessario considerare le variazioni dei prezzi delle opzioni stesse che deriverebbero da un default del rispettivo strumento sottostante.

In particolare, per le opzioni call, il valore dell'esposizione indiretta è pari al valore di mercato dell'opzione. Per una posizione lunga in opzioni call l'esposizione è positiva mentre per una posizione corta in opzione call l'esposizione è negativa.

Per le opzioni put, il valore dell'esposizione indiretta è la differenza tra il valore di mercato dell'opzione e il suo prezzo di esercizio. Per una

⁶ Le opzioni sono derivati finanziari che danno agli acquirenti (posizione lunga) il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività sottostante (ovvero opzioni call e put) a un prezzo concordato entro un determinato periodo o una certa data. Il venditore dell'opzione (posizione corta), invece, ha l'obbligo di consegnare o acquistare il titolo se l'opzione è esercitata dall'acquirente.

posizione corta in un'opzione put l'esposizione è positiva mentre per una posizione lunga in un'opzione put l'esposizione è negativa.

L'RTS, quindi, stabilisce che il segno e il valore dell'esposizione indiretta per le opzioni deve essere determinato secondo la seguente tabella:

Sign of the exposure / (Exposure value)	Call option	Put option
Long	+ / MV	- / (MV - X)
Short	- / - (MV)	+ / - (MV - X)

Dove:

MV' è il market value dell'opzione;

'X' è lo strike price (la componente "Ad" è zero in caso di opzione put lunga e la componente "Ar" è zero in caso di opzione put corta. Entrambe le componenti sono a zero in caso opzione call lunga e corta)⁷.

▪ **Categoria 2: Contratti derivati di credito⁸**

Ai sensi dell'articolo 4 dell'RTS, l'esposizione indiretta sottostante a un contratto derivato di credito è pari al valore di mercato del derivato

⁷ Nell'istruzione I0314 vengono descritte le modalità di alimentazione delle opzioni CALL e PUT (posizioni lunghe e posizioni corte).

⁸ Il derivato di credito è un contratto finanziario bilaterale il cui pay-off è collegato a un evento creditizio (ad esempio, il flusso di cassa di un CDS è attivato solo da un evento di default). Lo scopo di un derivato creditizio è trasferire il rischio di credito e tutto o parte del flusso di reddito in relazione al mutuatario senza trasferire l'attività stessa. Un derivato creditizio serve come una sorta di polizza assicurativa che consente a un cedente o acquirente di trasferire il rischio derivante da un'attività creditizia (di cui può essere o meno proprietario) al venditore o ai venditori della protezione o alle controparti (es. Swap predefiniti o Swap a rendimento totale).

Le opzioni di credit default swap sono derivati di credito ma sono escluse da questa categoria perché sono opzioni e quindi rientrano nella categoria 1.

stesso rettificato dell'importo dovuto o che si prevede di ricevere in caso di inadempimento dell'emittente dello strumento sottostante.

Nel caso di contratti su crediti per i quali l'ente è un acquirente di protezione l'RTS prevede che l'effetto protettivo è riconosciuto come tecnica di attenuazione del rischio di credito (CRM) ai sensi dell'articolo 399 del CRR. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'RTS rilevano solo i contratti su crediti in cui l'ente è venditore di protezione mentre per i contratti per i quali l'ente è un acquirente di protezione, al fine di evitare un doppio conteggio nel riconoscere l'effetto protettivo, il valore dell'esposizione indiretta deve essere considerata pari a zero.

▪ **Categoria 3: altri derivati aventi come sottostante uno strumento di debito o di capitale.**

Questa categoria comprende tutti gli altri derivati non appartenenti alle precedenti categorie, cioè quelli che non sono né opzioni né derivati di credito.

In tal caso, per determinare il valore dell'esposizione indiretta degli strumenti di debito o di capitale sottostanti, gli enti trattano tali esposizioni indirette come posizioni in strumenti di debito e di capitale.

Gli enti scompongono i contratti derivati che costituiscono una combinazione di posizioni lunghe e corte in singole gambe dell'operazione e applicano la disciplina sulle grandi esposizioni come se avessero una posizione in ciascuna di tali gambe.

Per il calcolo delle esposizioni indirette di cui al presente regolamento dovrebbero essere pertinenti solo la/le gamba/e dell'operazione che comportano un rischio di perdita per l'ente in caso di inadempimento.

Ai fini dell'individuazione delle attività sottostanti costituite da titoli di debito e di capitale, da ricomprendere nelle categorie 1 e 3, nella procedura PUMA già esiste un meccanismo (**R03 - RAG-NEW-FTO**) che a partire dalle FTO dei contratti derivati con scambio di capitale (FTO 01535.40/51/61, 01543.61/81/83, 01593.01/05 e 01595.01/05) crea la FTO 01063.98 relativa alla posizione corta e la FTO 01063.99 relativa alla posizione lunga dello strumento finanziario sottostante.

Tali FTO 01063.98/99, ad oggi, vengono utilizzate nella funzione extra-tabellare F11_5 per la generazione delle grandi esposizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza. È necessario estendere il loro trattamento anche per la generazione delle grandi esposizioni del portafoglio banking book.

Ai fini dell'alimentazione delle attività sottostanti i derivati su crediti, da ricomprendere nella categoria 2, già vengono alimentate le FTA 01594.99 - DETTAGLIO PER DEBITORE della 01594.05.

Tali FTA 01594.99, ad oggi, vengono utilizzate per la generazione delle grandi esposizioni del portafoglio banking book. È necessario estendere il loro trattamento anche per la generazione delle grandi esposizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Al fine di determinare il valore dell'esposizione indiretta, sia del portafoglio banking book sia di quello di negoziazione di vigilanza, è necessario alimentare il nuovo campo **07526 – IMPORTO DA RICEVERE/VERSARE DALLA/ALLA CONTROPARTE (STRIKE PRICE)** da alimentare sulle FTO 01535.40/51/61, 01543.61/81/83,

01593.01/05 e 01595.01/05 e sulla FTA 01594.99⁹ con campo 05508=0,4.

1.6.2 Multiple underlying reference names

Il gruppo Puma, a seguito di una approfondita analisi, ritiene di poter gestire, le esposizioni indirette di contratti derivati con sottostante le quote di OIC e i contratti derivati su credito "index".

Al fine di riconoscere le attività sottostanti che rientrano nella prima casistica valgono le seguenti regole:

a) per la parte nota delle attività sottostanti alle quote di OIC è necessario alimentare le seguenti nuove FTA:

- **FTA 03941.01 - SCOMPOSIZIONE QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI DEL DERIVATO – PARTE NOTA - TITOLI;**
- **FTA 03941.03 - SCOMPOSIZIONE QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI DEL DERIVATO - PARTE NOTA - DEPOSITI;**
- **FTA 03941.05 - SCOMPOSIZIONE QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI DEL DERIVATO - PARTE NOTA - ALTRI FINANZIAMENTI;**
- **FTA 03941.11 SCOMPOSIZIONE QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI DEL DERIVATO - PARTE NOTA - DERIVATI.**

b) per la parte unknown delle attività sottostanti alle quote di OIC è necessario alimentare la nuova **FTA 03941.07 - COMPOSIZIONE - QUOTE DI OICR SOTTOSTANTI DEL DERIVATO - UNKNOWN EXPOSURE¹⁰.**

⁹ L'informazione sul VM è già presente nell'input Puma (campo 06315).

¹⁰ Le FTA 03941.xx non devono generare rischio di credito e sono alimentate in proporzione alla quota di partecipazione nel fondo. Nella procedura Puma viene già prevista l'alimentazione delle FTA 03940.XX per dare indicazione della scomposizione della quota del fondo di una esposizione diretta (da collegare alle 01063.02/11).

Tali FTA devono essere collegate alle FTO 01535.40/51/61, 01543.61/81/83, 01593.01/05 e 01595.01/05.

Al fine di identificare i contratti derivati su credito "index" viene utilizzata la FTA 01594.99 con campo 05508 uguale ai valori 5,6.

L'RTS prevede che il calcolo del valore dell'esposizione indiretta di contratti "multiple underlying reference names" si basa sul quadro regolamentare in tema di rischi di mercato mentre l'allocazione di tali esposizioni si basa sul Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014. Ciò implica quanto segue:

- se un ente è in grado di scomporre tutte le componenti che costituiscono il sottostante del contratto derivato, il valore dell'esposizione indiretta è calcolato considerando la variazione del prezzo del derivato ipotizzando il default di ciascuna "underlying reference names". Conseguentemente, il valore di ciascuna esposizione sottostante per la quale è possibile identificare l'emittente, si aggiunge alle altre esposizioni che l'ente ha nei confronti dello stesso cliente. Viceversa se un ente non riesce a identificare l'emittente dell'esposizione sottostante, il valore dell'esposizione indiretta è assegnato a:
 - un cliente distinto se il valore dell'esposizione non supera lo 0,25% del capitale di classe 1 dell'ente o supera lo 0,25% del suo capitale di classe 1 e l'ente può garantire, mediante il mandato dell'operazione, che le esposizioni sottostanti dell'operazione siano non connesse ad altre esposizioni nel suo portafoglio, o
 - al cliente ignoto negli altri casi.
- se un ente non è in grado o sarebbe indebitamente oneroso per l'ente effettuare un look-through, il valore dell'esposizione indiretta è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo del derivato

assumendo un default di tutte le “underlying reference names” e tale esposizione viene trattata come se fosse una un'esposizione diretta. In particolare, tale esposizione è assegnata a un cliente distinto se l'esposizione è inferiore o uguale allo 0,25% del capitale di classe 1 dell'ente o al cliente ignoto se l'esposizione è superiore allo 0,25% del suo capitale di classe 1.

Al fine di identificare il valore della singola “underlying reference name” vengono introdotti i nuovi campi importo **07524 – IMPORTO ESPOSIZIONE INDIRECTA PER CONTRATTI DERIVATI CON MULTIPLE UNDERLYING REFERENCE NAMES – POSIZIONE LUNGA** e **07525 – IMPORTO ESPOSIZIONE INDIRECTA PER CONTRATTI DERIVATI CON MULTIPLE UNDERLYING REFERENCE NAMES – POSIZIONE CORTA** da alimentare sulle FTA 01594.99 con campo 05508=5,6 e sulle FTA 03941.XX. In particolare il valore dell'esposizioni complessiva in capo al cliente distinto o ignoto deve essere indicata nel campo importo 07524.

1.6.3 Portafoglio di negoziazione di vigilanza

L'articolo 390 del CRR2 al paragrafo 3 prevede che per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione gli enti possano:

- a) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte negli stessi strumenti finanziari emessi da un determinato cliente, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2;
- b) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente, ma soltanto ove lo

strumento finanziario sottostante la posizione corta abbia rango subordinato (junior) rispetto allo strumento finanziario sottostante la posizione lunga oppure qualora gli strumenti finanziari siano di pari rango.

Ai fini delle lettere a) e b), gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in categorie in base a una gerarchia al fine di determinare il rango (seniority) relativo delle posizioni.

Il gruppo Puma, a seguito di un'approfondita analisi e considerando le informazioni di input ad oggi presenti nella documentazione, ritiene di non poter definire delle regole specifiche che forniscano un ordine gerarchico predefinito tali da consentire di applicare la compensazione come previsto dalle suddette disposizioni.

La definizione di come applicare tale compensazione resta a carico dell'ente segnalante e a tal fine vengono introdotti i seguenti nuovi campi di input:

- **05633 – CODICE CATEGORIA STRUMENTO FINANZIARIO (ART.390 CRR2).** Tale campo consente di determinare la tipologia strumento finanziario per individuare in fase di compensazione se si tratta di strumenti finanziari uguali o diversi e quindi si cade nelle disposizioni dell'art. 390, paragrafo 3) lettera a) oppure nella lettera b).
- **05634 – RANGO CATEGORIA STRUMENTO FINANZIARIO (ART.390 CRR2).** Il valore "1" indica la posizione con grado di seniority maggiore.

Tali campi devono essere alimentati oltre che per le FTO 01063.02, 01063.11, 01079.02, 01535.40/51/61, 01543.61/81/83, 01555.12, 01555.14, 01555.22, 01555.24, 01593.01/05 e 01595.01/05 anche per

tutte le FTO delle attività sottostanti a schemi di investimento per le quali è possibile applicare il look through.

1.6.4 Data decorrenza modifiche

Le modifiche introdotte nel paragrafo 1.6.3 decorrono dalla data contabile di dicembre 2021 mentre quelle introdotte dall'RTS decorreranno dalla data di entrata in vigore che sarà indicata in fase di adozione dello stesso RTS da parte della Commissione.

In merito a quanto introdotto dall'RTS il gruppo PUMA adeguerà il DB in linea con l'entrata in vigore di tale RTS.

ALLEGATI